



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO di ROMA**  
**SEZIONE VIII CIVILE- II Collegio**

Composta dai magistrati:

dott.ssa Gisella Dedato

Presidente

dott.ssa Gemma Carlomusto

Consigliere Rel.

dott.ssa Caterina Garufi

Consigliere

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° 247/2019 RG vertente

**TRA**

**EDIL VOLSCA snc di FRATARCANGELI FABIO E MARINELLI SIMONE**

in persona del l.r.p.t. (p.i.07674051003) elettivamente domiciliato in Roma v. del Mascherino, n.72 presso lo studio dell'Avv. Antonella Petrilli (c.f. PTRNNL57D70I804P ) che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione introduttiva.

APPELLANTE

**E**

**MARIA MARESCOTTI**

(c.f.MRSMRA54H42H501A) elettivamente domiciliata in Roma, v. Sistina, n. 121,presso lo studio dell'Avv. Alessandro Marescotti (c.f.MRSLSN78B27H501R ) che la rappresenta e difende, per procura depositata nella fase arbitrale.

APPELLATA

**OGGETTO** : Impugnazione di lodo nazionale





## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Edil Volsca snc di Fratarcangeli Fabio e Marinelli Simone ha proposto appello, nei confronti di Maria Marescotti, avverso il lodo arbitrale, reso in data 05/01/2018, che ha parzialmente accolto la sua domanda di condanna di Maria Marescotti al pagamento del corrispettivo dovutole in forza del contratto di appalto stipulato inter partes, avente ad oggetto lavori nell'immobile in Fiuggi, via Armando Diaz, n. 504, nei limiti della somma di € 3.811,18 oltre accessori ed ha rigettato le domande riconvenzionali proposte dalla Marescotti.

In questo grado l'appellante impugna la decisione arbitrale sulla base di quattro motivi di censura. Con il primo motivo Edil Volsca lamenta la nullità del lodo ex art. 829, comma 1° cpc n.4) e 11) cpc, per aver pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato, avendo recepito in toto le conclusioni del ctu, che avevano tenuto conto dei fatti eccepiti dalla Marescotti a fondamento di domanda riconvenzionale ritenuta tardiva, e per contraddittorietà tra i quesiti formulati al tecnico d'ufficio e l'adesione a quanto concluso dal medesimo; nonchè ex art. 829, comma 1°, cpc n.9), per aver violato il principio del contraddittorio, a causa dell'erronea individuazione della ripartizione degli oneri probatori e del diniego di ammissione delle prove richieste dalla medesima.

La censura non può essere accolta, poiché alcuna delle ragioni dedotte a fondamento alle previsioni normative dianzi indicate è riconducibile alle stesse, sostanziandosi, invece, in pretesi vizi delle valutazioni espresse dal Collegio in relazione alla completezza e condivisibilità della relazione redatta dal ctu ed alla rilevanza, ai fini della decisione, di determinate istanze istruttorie.

Le stesse, infatti, costituiscono applicazione del potere di valutazione discrezionale in tema di esiti della ctu e di rilevanza dei mezzi istruttori richiesti, non censurabili nella sede adita e rimesse unicamente agli arbitri. (cfr. Cass. 26/09/2007, n. 19949; Cass.n. 10809 del 26/05/2015; Cass n. 5243 del 21/02/2019).

Al riguardo la Suprema Corte ha evidenziato che gli arbitri sono chiamati "senza formalità" a regolare le scelte istruttorie (salvo espressa previsione nella convenzione di un vincolo formale all'osservanza delle norme del codice di rito) nel modo ritenuto più opportuno, con il solo obbligo di porre le parti non solo in condizione di conoscerle e di parteciparvi, nonché di contestarne l'esito e tali modalità appaiono rispettate nel caso in esame. (Cass. 7 febbraio 2007, n. 2717).





Infatti, in disparte la considerazione che i fatti dedotti a fondamento di una riconvenzionale inammissibile ben possono essere esaminati in via di eccezione, sempre secondo l'interpretazione di legittimità, nel procedimento arbitrale l'eventuale omessa osservanza del contraddittorio non costituisce un vizio formale, ma di attività, sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829, primo comma, n. 9, c.p.c. implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale: deve, cioè, aversi riguardo, al modo in cui le parti hanno potuto confrontarsi in giudizio in relazione alle rispettive pretese, con violazione del contraddittorio solo a seguito di una concreta menomazione del diritto di difesa.

Tale principio implica che alle parti del giudizio arbitrale deve essere assicurata la possibilità di esercitare su di un piano di eguaglianza le facoltà processuali loro attribuite, nel rispetto della regola audiatur et altera pars (fra le altre, Cass. 27 dicembre 2013, n. 28660), e, come già osservato, tale regola nella fattispecie in esame risulta rispettata.

Col secondo motivo di gravame Edil Volsca lamenta la nullità del lodo ex art 829 1° co nn.5),9),11) cpc per aver “frettolosamente” aderito alle valutazioni del ctu, senza dare adeguata motivazione delle ragioni per cui ha disatteso le proprie argomentazioni critiche nei confronti della relazione peritale; per aver detratto dall'importo riconosciuto per i lavori extra contratto la somma di € 14.435,75, relativa all'acquisto dei mobili per il bagno, poiché non suffragata da documentazione attestante l'effettività della relativa spesa, pur in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'odierna appellata; per non aver adeguatamente motivato le proprie scelte nella determinazione di quanto complessivamente dovuto.

Anche tale doglianza non merita accoglimento: la sentenza arbitrale contiene chiara e comprensibile motivazione di quanto statuito in tema di saldo dovuto, ed in ogni caso nella sede adita, non possono che richiamarsi interamente le considerazioni già espresse in relazione al precedente motivo di gravame, in quanto anche le qui censurate valutazioni del Collegio arbitrale costituiscono oggetto delle determinazioni rimesse alla competenza degli arbitri medesimi rispetto alle risultanze istruttorie e le parti risultano essere state messe in condizione di partecipare in piena parità alle indagini peritali, di interloquire col ctu e di criticarne le conclusioni finali.

Quanto alla richiesta di riforma/correzione dell'importo ancora dovuto indicato nel lodo, poiché determinato senza contenere alcuna statuizione circa il domandato rimborso dell'Iva, va al più integrata la statuizione di implicito diniego espressa dagli arbitri, evidenziando che in tema di Iva,





il mero richiamo al fatto generatore della debenza dell'imposta, cioè dell'evento che origina l'obbligazione tributaria e l'imponibilità ai fini Iva, non costituisce prova dell'effettivo pagamento della stessa da parte dell'obbligato, che va provato dalla parte che ne chiede la ripetizione, e nel caso in esame detta prova difetta del tutto, giustificando l'esclusione nel lodo della ripetibilità del relativo credito.

Col il terzo motivo di appello Edil Volsca deduce la nullità del lodo per violazione dell'art 829 1° co n.12) cpc, per aver omesso di pronunciare sulla propria domanda di risarcimento dei danni subiti a causa del mancato versamento dell'intero importo dovuto e delle anticipazioni effettuate, nonché per i ritardi di pagamento della committente.

Effettivamente gli arbitri nulla hanno statuito su tale domanda, né in motivazione, né nel dispositivo, onde va dichiarata la nullità del lodo limitatamente all'omissione censurata.

In sede rescissoria, tuttavia, la domanda risarcitoria va rigettata nel merito, difettando la stessa di adeguata prova.

Segnatamente la determinazione di tale voce di danno non è automatica, né presumibile iuris et de iure, e nel caso in esame non risulta allegazione e prova, anche attraverso l'indicazione di meri elementi presuntivi, delle anticipazioni effettivamente sopportate da Edil Volsca, e dell'effettivo pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del saldo dovuto.

Infine con l'ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta la nullità del lodo ex art 829 1° co nn 5) ed 11) cpc e del 3° co del medesimo articolo, in relazione alla liquidazione delle spese di lite, che in motivazione risultano essere state interamente compensate tra le parti, con ripartizione al 50% tra le stesse di quelle del ctu e di quelle relative al compenso arbitrale, per non averne specificato la ripartizione nel dispositivo, contestando, inoltre, la totale compensazione delle stesse stante il parziale accoglimento delle proprie richieste, nonché la determinazione del compenso collegiale, ritenuta eccessiva.

La doglianza non merita accoglimento, sia poiché la portata precettiva della statuizione va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga la decisione, pur di contenuto incompleto, essendo integrabile con la seconda, come nel caso in esame (ex plurimis cfr. Cass. n. 19074 del 25/09/2015); sia poiché decisione degli arbitri è sindacabile solo se fondata su ragioni palesemente illogiche, o inconsistenti, o laddove risulti





violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come già osservato, nella specie, le parti non risultano aver vincolato gli arbitri a rispettare le regole del codice di rito, e comunque, la compensazione totale delle spese di lite non appare illogica, trovando giustificazione nel minimale importo del dovuto riconosciuto all'appellante rispetto alla somma pretesa in domanda (pari ad € 64.306,34 oltre IVA), ed infine, le spese di lite non sono state messe interamente a carico della parte parzialmente vittoriosa.

In ordine al quantum l'entità delle spese e compensi del Collegio arbitrale è stata stabilita e ripartita in corso di causa con l'ordinanza del 16.11.2016, e solo ribadita nella decisione finale, ed inoltre, per l'autoliquidazione del compenso da parte del Collegio arbitrale è previsto, in caso di mancata accettazione, uno specifico mezzo di tutela ex art 814 cpc (che presuppone che il lodo sia stato pronunciato, in quanto solo sulla base di questo possono trarsi gli elementi necessari per determinare la liquidazione del compenso).

Ciò posto, vertendosi in fattispecie di Collegio arbitrale formato da soli avvocati, ed in assenza di corrispondente, specifica pattuizione preventiva intervenuta tra le parti, per la quantificazione del compenso spettante agli arbitri, deve farsi riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, e successive modifiche, e l'importo determinato nel lodo risulta inferiore ai valori medi ivi indicati in relazione al valore della controversia, individuabile in base al petitum (cfr. ex multis, Cass. n. 11963 del 13/04/2022; Cass. n. 22322 del 2006).

Alla luce di quanto dianzi osservato, le spese di lite di entrambi i gradi, in considerazione del complessivo esito del giudizio e della sola formale e parziale soccombenza dell'appellata, possono ritenersi compensate per 1/5, e per il restante importo vanno poste a carico dell'appellante.

#### **P. Q. M.**

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:

-in parziale accoglimento dell'appello proposto da Edil Volasca snc di Fratarcangeli Fabio e Marinelli Simone, nei confronti di Maria Marescotti, avverso il lodo arbitrale, reso in data 05/01/2018, meglio precisato in atti, dichiara la nullità del lodo limitatamente all'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni dell'appellante, e rigetta la medesima domanda nel merito;





- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi in favore di parte appellata nella misura di 4/5 dell'importo che liquida per intero, per il primo grado in € 8.000,00 per compenso, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario ed oltre le spese per la disposta tu, come liquidate in separato decreto, e per il secondo grado in € 4.800,00 per compenso, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario;

- dichiara interamente compensato il restante quinto.

Roma, 28/08/2023

IL PRESIDENTE

Dott. ssa Gisella Dedato

IL CONSIGLIERE REL.

Dott.ssa Gemma Carlomusto

Arbitrato in Italia

